



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale del Comune di Caslano del 30 maggio 2016

Il Municipio di Caslano,

richiamato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano dell'8 giugno 2011

ordina:

Art. 1

Oggetto e campo
d'applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Caslano.

Art. 2

Scopo

La videosorveglianza è segnatamente intesa a:

- 1) Prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire una maggior sicurezza ai cittadini.
- 2) Tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili e delle strutture di proprietà o in gestione all'amministrazione comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamenti.
- 3) Monitorare e migliorare la gestione dei centri di raccolta rifiuti e la gestione del traffico.

Art. 3

Principi

- 1) E' esclusa la videosorveglianza di aree private.
- 2) La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera segreta delle persone che non deve essere sorvegliata (art 179 quater Codice penale svizzero).
- 3) Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione, l'installazione e la gestione delle apparecchiature necessarie.

Art. 4

Utilizzazione

- 1) Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

2) La videosorveglianza può essere di tipo fisso o di tipo mobile; nel primo caso essa può essere eseguita 24 ore su 24, mentre nel secondo caso è limitata alla manifestazione o all'evento che si intende monitorare.

Art. 5

Informazione

1) L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale nonché l'indicazione del servizio responsabile.

2) In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6

Autorizzazione

1) L'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitato al personale designato dalla Polizia intercomunale Malcantone Ovest e al responsabile dei servizi informatici comunali, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

2) L'accesso ai dati registrati è esclusivamente concesso al Comando della Polizia intercomunale Malcantone Ovest.

3) In casi particolari, previo consenso del Municipio, il Comando della Polizia intercomunale è autorizzato a concedere l'uso temporaneo dei sistemi di videosorveglianza agli organi di Polizia federali e cantonali, nonché a personale ausiliario delegato da tali organi o dal Comando della Polizia intercomunale.

Art. 7

Protezione dei dati

Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'accesso ai locali, l'uso delle attrezzature e la visione del materiale contenente i dati personali da parte di terzi non autorizzati.

Art. 8

Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti della LOC.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: E. Taiana
Il Segretario: J. Casanova

The image shows the official seal of the Municipality of Caslano, which is circular and contains the text 'COMUNE DI CASLANO' around a central emblem. To the right of the seal is a large, handwritten signature in black ink.

Caslano, 1° giugno 2016

Esposto agli albi comunali nel periodo dal 2 giugno al 1° luglio 2016